



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0415(COD)

18.4.2012

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione

(COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

Relatore per parere: Nadezhda Neynsky

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, servirà da quadro orizzontale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda per la semplificazione del quadro finanziario pluriennale 2014 – 2020, fornendo norme unificate e armonizzate per gli strumenti UE di azione esterna sia geografici (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione e strumento di partenariato) che tematici (strumento di stabilità, strumento europeo per i diritti umani e democratici, lo strumento per la sicurezza e la cooperazione nucleare).

Vengono proposte in maniera trasversale, per tutti gli strumenti di azione esterna, ***norme e procedure semplificate*** per la programmazione e la distribuzione dell'assistenza UE, in particolare nel contesto della revisione del regolamento finanziario, al fine di garantire una maggiore efficienza nella consegna degli aiuti UE:

- Il regolamento stabilisce un quadro per una gestione interna più efficiente sotto il profilo dei costi attraverso la riduzione degli oneri amministrativi.
- Introduce un elevato grado di armonizzazione delle disposizioni finanziarie all'interno degli strumenti e attraverso gli stessi, onde creare sinergie e migliorare complessivamente la certezza del diritto.
- Prevede disposizioni atte a garantire che l'UE sia dotata di un sufficiente grado di flessibilità per reagire rapidamente a qualsiasi evento o esigenza imprevisti dei beneficiari.
- Garantisce che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle specificità delle azioni esterne e dei loro strumenti di finanziamento nell'ambito del nuovo regolamento finanziario.
- Rafforza il coordinamento degli aiuti forniti dall'UE, dagli Stati membri e da altri donatori.

Incidenza sul bilancio

Il relatore per parere desidera ribadire la posizione adottata dal Parlamento nella risoluzione SURE secondo cui l'Unione necessita di un livello sufficiente di risorse finanziarie per onorare i suoi impegni e ciò vale anche per il settore delle azioni esterne, in cui ci si attende che l'Unione mantenga il suo ruolo di attore politico globale.

La Commissione propone di destinare un importo di 121,8 miliardi di euro a prezzi costanti 2011 ai quattro strumenti geografici e ai tre strumenti tematici, il che rappresenta un incremento del 17,6% rispetto all'importo previsto dall'attuale quadro finanziario pluriennale. Il relatore per parere desidera consigliare il ricorso sistematico ai prezzi costanti nei dibattiti e nelle discussioni, poiché tale approccio è più valido a fini di raffronto, soprattutto tra i vari periodi dei quadri pluriennali. Il relatore per parere suggerisce anche che queste discussioni non siano puramente introspettive, ma che prendano altresì in considerazione l'evoluzione di altri elementi importanti dal momento che la loro rilevanza può variare a seconda delle specificità di ciascuno strumento.

Il relatore per parere desidera raccomandare alla Commissione di elaborare un documento di metà percorso che contenga le informazioni consolidate su tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, e potenzialmente su tutti i finanziamenti esterni in senso più ampio e che non possono essere limitati soltanto alla rubrica 4, e che contenga una ripartizione della spesa anche per paese beneficiario, settore generale di utilizzo dei fondi, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti, livello di partecipazione dei partner. Il relatore per parere ritiene che un tale documento aumenterebbe notevolmente la trasparenza su come e dove vengono spesi i finanziamenti dell'UE e contribuirebbe a migliorare il controllo della complementarità e della coerenza tra strumenti e iniziative finanziari.

Lacune della proposta

Il relatore per parere propone di evidenziare esplicitamente l'interoperabilità tra le disposizioni del regolamento finanziario attualmente negoziato e la proposta di regolamento che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione.

In particolare, gli emendamenti proposti hanno le seguenti finalità:

- rafforzare e chiarire le modalità di attuazione e le decisioni di finanziamento, al fine di garantire l'utilizzo trasparente, equo e debito dei fondi UE in tutte le azioni esterne;
- miglioramento dell'informazione e del monitoraggio, compresa una revisione intermedia dello stesso regolamento di esecuzione comune;
- ulteriore miglioramento della coerenza e del coordinamento dei fondi disponibili, provenienti sia dall'UE che dai donatori internazionali;
- un più rigoroso controllo dell'utilizzo degli strumenti finanziari mediante una revisione della loro idoneità ogni cinque anni.

Il relatore per parere desidera inoltre richiamare l'attenzione sulle numerose definizioni dei concetti di "urgenza" e "casi particolari" nel testo del regolamento, che andrebbero chiarite e uniformate al fine di migliorare la certezza giuridica quanto alle modalità e ai tempi con cui l'UE dovrebbe e potrebbe reagire alle crisi mondiali. Il relatore per parere ricorda che l'attuale definizione, tratta dal regolamento finanziario, si trova all'articolo 168, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (modalità di esecuzione) e che sarà verosimilmente adeguata.

Sebbene gli strumenti finanziari dell'UE non mirino a sostituire quelli degli Stati membri, i finanziamenti privati o altri interventi finanziari dell'UE, la Commissione tenta comunque di garantirne la coerenza e la complementarità dei finanziamenti onde creare sinergie di bilancio mettendo in comune risorse e competenze con i partner. Gli strumenti finanziari innovativi generano un effetto moltiplicatore per il bilancio dell'Unione europea, favorendo e attirando altri finanziamenti pubblici e privati per progetti d'interesse UE, ma ciò non dovrebbe avvenire a discapito del legittimo utilizzo dei fondi dell'Unione. È pertanto della massima importanza che l'effetto leva finanziaria non comprometta le migliori prassi introdotte dal regolamento finanziario attualmente negoziato. Al contempo, le considerazioni di bilancio dovrebbero anche essere finalizzate a un equilibrio adeguato onde migliorare l'allineamento degli obiettivi delle politiche interne dell'UE con gli obiettivi esterni mediante l'integrazione, a tutti i livelli, di iniziative quali la strategia Europa 2020, della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, dell'imprenditorialità e della tutela ambientale.

Il relatore per parere desidera richiamare l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 6, 9, 10 e 11 della proposta attuale, che coprono le esigenze specifiche di ciascuno strumento o gruppo di strumenti. Questi articoli sono contrari all'idea di base del regolamento di fornire soltanto disposizioni trasversali e universali. Sebbene il relatore per parere riconosca che le peculiarità di ciascuno strumento richiedono un numero limitato di regole individuali, desidera comunque raccomandare vivamente che questi articoli siano collocati, se del caso, nelle proposte legislative specifiche del rispettivo strumento cui sono collegati. Di conseguenza, il regolamento di esecuzione comune dovrebbe mantenere la sua funzione normativa solo per le condizioni e le procedure che sono realmente universali nel settore dell'azione esterna o in quello della condotta generale nell'utilizzo degli strumenti finanziari dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa

*competitiva, sostenibile e inclusiva";
ribadisce che nel prossimo quadro
finanziario pluriennale occorrono
congrue risorse aggiuntive per consentire
all'Unione di realizzare le sue priorità
politiche esistenti e i nuovi compiti
previsti dal trattato di Lisbona, come
anche per rispondere ad eventi imprevisti;
invita il Consiglio, qualora non condivida
tale impostazione, a individuare con
chiarezza quali delle sue priorità o
progetti politici possano essere
abbandonati del tutto malgrado
garantiscano un valore aggiunto europeo;*

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(-1) Il miglioramento dell'esecuzione e
della qualità della spesa dovrebbe
rappresentare il principio guida per il
conseguimento degli obiettivi degli
strumenti esterni e garantire nel
contempo un utilizzo ottimale delle risorse
finanziarie dell'Unione.*

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(-1 bis) È importante garantire la sana
gestione finanziaria degli strumenti
esterni dell'Unione e la loro attuazione*

nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza del diritto e l'accessibilità degli strumenti per tutti i partecipanti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È opportuno che le decisioni di finanziamento assumano **le forme** di programmi d'azione annuali o pluriennali e di misure individuali quando viene seguita la pianificazione prevista dalla programmazione indicativa pluriennale, di misure speciali, ove richiesto da esigenze impreviste **e** giustificate, e di misure di sostegno.

Emendamento

(3) È opportuno che le decisioni di finanziamento assumano **la forma** di programmi d'azione annuali o pluriennali e di misure individuali, quando viene seguita la pianificazione prevista dalla programmazione indicativa pluriennale, **oppure** di misure speciali, ove richiesto da esigenze impreviste **o** giustificate, e di misure di sostegno **ai sensi dell'articolo 3**.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una

Emendamento

(4) Tenuto conto della loro natura di programmazione strategica o di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una

pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. ***Il Parlamento europeo ne dovrebbe essere debitamente e tempestivamente informato. Tutte le misure adottate devono altresì tenere conto delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n [...] del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (in appresso "il regolamento finanziario")***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per l'esecuzione degli strumenti finanziari, quando la gestione dell'operazione è affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni in materia di ripartizione del rischio, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto.

Emendamento

(6) Per l'esecuzione degli strumenti finanziari, quando la gestione dell'operazione è affidata a un intermediario finanziario, la decisione della Commissione dovrebbe riguardare in particolare le disposizioni in materia di ripartizione del rischio, la remunerazione dell'intermediario responsabile dell'attuazione, l'utilizzo e il riutilizzo dei fondi e l'eventuale profitto, ***tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario. Quando gli strumenti finanziari non sono più considerati necessari, possono essere risolti conformemente alle condizioni di cui al presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficace le risorse disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva. **Consentendo** di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari **si incrementa tale effetto di leva.**

Emendamento

(8) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione **dovrebbe mirare a creare sinergie di bilancio tra le misure nazionali, dell'Unione, multilaterali e gli strumenti internazionali esistenti, evitando qualsiasi rischio di sovrapposizione** e deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficace le risorse disponibili, **senza compromettere l'utilizzo equo e debito delle risorse dell'Unione**, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva, **consentendo** di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari **conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario.**

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Occorre adottare ulteriori disposizioni in materia di metodi di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, norme sulla cittadinanza e sull'origine nonché valutazione degli strumenti,

Emendamento

(10) Occorre adottare ulteriori disposizioni in materia di metodi di finanziamento, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, norme sulla cittadinanza e sull'origine, **valutazione degli interventi, informazione e revisione** nonché valutazione degli strumenti,

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La creazione di nuove strutture o iniziative a sostegno delle azioni esterne dell'Unione deve essere finanziata mediante nuovi fondi e dotata di congrui stanziamenti di bilancio senza intaccare i finanziamenti destinati agli attuali strumenti esterni dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che la creazione di nuove strutture o iniziative non comprometta l'utilizzo legittimo e oggettivo dei fondi programmati.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce, ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima flessibilità onde garantire un'esecuzione efficace ed efficiente.

3. Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione favorisce, ove possibile e opportuno alla luce della natura dell'azione, il ricorso alle procedure caratterizzate dalla massima flessibilità onde garantire un'esecuzione efficace ed efficiente, ***senza compromettere l'utilizzo equo e debito delle risorse dell'Unione e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.***

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali o pluriennali, fondati se del caso *sui* documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento applicabile.

Emendamento

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali o pluriennali, fondati se del caso ***sugli assi generali e globali contenuti nei*** documenti di programmazione indicativa di cui allo strumento applicabile.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I programmi d'azione *e* le misure individuali di cui al paragrafo 1 per cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di euro ***e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 30 milioni di euro*** sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento

2. I programmi d'azione, le misure individuali ***e le misure speciali*** di cui al paragrafo 1 per cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di euro sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che la creazione di nuove strutture o iniziative non comprometta l'utilizzo legittimo e oggettivo dei fondi programmati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'importo complessivo delle modifiche non sostanziali o il loro impatto finanziario supera le suddette soglie per i finanziamenti di modesta entità, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire che la creazione di nuove strutture o iniziative non comprometta l'utilizzo legittimo e oggettivo dei fondi programmati.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per i progetti sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare per i grandi progetti di nuove infrastrutture, è effettuata un'idonea analisi ambientale, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati.

4. È effettuata un'idonea analisi ambientale a norma della regolamentazione in vigore e della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ove pertinente, nell'ambito dell'attuazione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche (VAS). La VIA è pubblicamente disponibile e utilizzata nel processo decisionale.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di esecuzione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente **necessarie ai fini di tale esecuzione**, nonché le spese sostenute dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per gestire gli interventi finanziati nell'ambito degli strumenti.

Emendamento

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di esecuzione degli strumenti e di realizzazione dei rispettivi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione direttamente **collegate agli interventi finanziati a titolo degli strumenti** nonché le spese sostenute dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo necessario per gestire gli interventi finanziati nell'ambito degli strumenti.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Purché le attività elencate alle lettere a), b) e c) seguenti siano **connesse** agli obiettivi generali dello strumento applicabile attuati tramite l'azione, il finanziamento dell'Unione può riguardare

Emendamento

2. Purché le attività elencate alle lettere a), b) e c) seguenti siano **direttamente collegate** agli obiettivi generali dello strumento applicabile attuati tramite l'azione, il finanziamento dell'Unione può riguardare

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le misure di sostegno possono essere finanziate al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno **conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.**

Emendamento

3. Le misure di sostegno possono essere finanziate **in misura proporzionata ai loro obiettivi** al di fuori dell'ambito dei documenti di programmazione indicativa. Se del caso, la Commissione adotta le misure di sostegno **ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2. Qualora l'importo complessivo delle misure di sostegno superi le soglie per i finanziamenti di modesta entità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la Commissione adotta misure di sostegno ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.**

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) sostegno al bilancio;

Emendamento

(c) sostegno **generale e settoriale** al bilancio;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) partecipazioni o conferimenti a istituzioni finanziarie internazionali,

Emendamento

(f) partecipazioni o conferimenti a istituzioni finanziarie internazionali, comprese le banche di sviluppo regionale,

comprese le banche di sviluppo regionale.

ma eccettuate le banche nazionali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

(c) contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato,

Emendamento

(c) contributi **proporzionati** alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato,

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Tutte le entrate generate dalla conclusione di uno strumento finanziario gestito da un intermediario finanziario sono assegnate al corrispondente strumento di azione esterna a titolo di entrata con destinazione specifica. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo fornito per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione e l'efficacia degli strumenti finanziari esistenti. Qualora si decida di concludere uno strumento finanziario, la decisione al riguardo è adottata ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. L'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e la cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali, si basano sulle norme comuni dell'Unione e sulle migliori prassi relative all'utilizzo dei fondi dell'Unione e all'informazione, secondo quanto previsto dalle regole finanziarie e da altre normative pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'IPA e dell'ENI la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

3. Gli impegni di bilancio per azioni nell'ambito dell'IPA, ***del DCI, dello strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi*** e dell'ENI la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

*Informazione sulle spese relative alle
azioni esterne*

La Commissione, nella parte VII del documento di lavoro sulle spese relative alle azioni esterne per l'esercizio finanziario n +1, riporta una ripartizione per paese e per strumento, nonché per impegni e pagamenti, per ciascuna delle misure di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Valutazione delle azioni

1. La Commissione effettua controlli e revisioni periodiche delle sue azioni e valuta i risultati dell'attuazione delle azioni e delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri.

2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito del comitato di cui all'articolo 15; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

3. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati nella fase di

valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamenti 26 e 27: l'articolo 12 deve essere spostato dal titolo III al titolo IV della proposta, con alcune modifiche.

Emendamento 27

**Proposta di regolamento
Titolo IV – articolo 12 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

La valutazione delle azioni

- 1. La Commissione effettua controlli e revisioni annuali delle sue azioni accertandosi che gli obiettivi siano stati definiti in maniera appropriata, valutando i risultati dell'attuazione delle azioni e delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri.*
- 2. La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell'ambito dei comitati di cui all'articolo 15. I risultati di dette discussioni alimenteranno la concezione del programma e la destinazione delle risorse.*
- 3. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti gli interessati nella fase di valutazione dell'assistenza dell'Unione erogata ai sensi del presente regolamento.*

Motivazione

Cfr. emendamenti 26 e 27: l'articolo 12 deve essere spostato dal titolo III al titolo IV della proposta, con alcune modifiche.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Relazione biennale

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti.

Emendamento

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate ***nei due esercizi precedenti***, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti, ***compresi lo sviluppo economico e i diritti umani***.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Non oltre il 31 dicembre 2017 la Commissione elabora una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento utilizzando indicatori **di risultato e impatto** che misurino l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo degli strumenti, in vista della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito degli strumenti. La relazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti.

Emendamento

1. Non oltre il 31 dicembre 2017 la Commissione elabora una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di ciascuno strumento **e sulla performance complessiva e sul valore aggiunto forniti dal presente regolamento** utilizzando indicatori **trasparenti, chiari e specifici** che misurino l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo degli strumenti, in vista della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito degli strumenti. La relazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti.

Emendamento

2. La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ed è accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche agli strumenti **e al presente regolamento**.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione elabora un documento che consolida le informazioni relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, e a tutti i finanziamenti esterni in senso più ampio non esclusivamente limitati alla rubrica 4, e che contiene una ripartizione della spesa anche per paese beneficiario, area di applicazione generale dei fondi, utilizzo di strumenti finanziari, impegni e pagamenti e livello di partecipazione dei partner.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che un tale documento aumenterebbe notevolmente la trasparenza su come e dove vengono spesi i finanziamenti dell'UE e contribuirebbe a migliorare il controllo della complementarità e della coerenza tra strumenti e iniziative finanziari.